



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari, 2

## PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



## Indice


### 1. Finalità del protocollo

### 2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

### 3. Riferimenti normativi

### 4. Contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- la prevenzione
- l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo



Scuola primaria Medaglie d'Oro


## 1. Finalità del protocollo

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è da anni impegnato nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione riguardante i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo elaborando e suggerendo procedure operative ed azioni efficaci da attuare in ogni scuola di ogni ordine e grado.

Tali fenomeni hanno una connotazione propriamente sociale, dunque, risulta prioritario favorire in ogni istituto scolastico un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, volta alla cura della relazione con l'altro chiunque esso sia. Inoltre, la complessità che ne caratterizza i connotati richiede necessariamente di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria. In quest'ottica si pone necessario dotare il nostro Istituto Comprensivo di un protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, quale strumento consultivo ed operativo di riferimento per tutte le figure che a vario titolo interagiscono e lavorano nella scuola.

Tale documento si pone dunque le seguenti finalità:

- incrementare la conoscenza e favorire una maggiore consapevolezza riguardante i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: il personale dell'intero contesto scolastico, gli alunni e le loro famiglie;
- individuare modalità e azioni di prevenzione
- definire le modalità di segnalazione e di intervento nei casi in cui si verificano e si accertano episodi di bullismo e di cyberbullismo.



## 2. DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per bullismo si intende “un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi” [Olweus, 1993].

Dalla definizione è possibile ricavare i tre criteri essenziali per definire un comportamento aggressivo come atto di bullismo, distinguendolo da altri episodi di aggressione:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità

Le forme di bullismo possono essere:

- Fisica: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- Indiretta: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).



Scuola primaria De Amicis

## CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2).

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite chat come commenti denigratori, minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "happy slapping", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto sexting), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata "kick" (cioè "calcio") e il modo preferito dai cyberstalkers è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima, anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. Purtroppo si sono già verificati casi di suicidio da parte di alcune vittime sconvolte dall'umiliazione e dalla vergogna.

Per riassumere, il cyberbullismo, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- Pervasività: il cyberbullo è sempre presente attraverso le varie tecnologie usate (sms, WhatsApp, facebook, internet, youtube, instagram).
- Anonimato: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- Volontarietà dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate sia dai bulli sia dai cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- Diffusione della responsabilità: "Non è colpa mia. Lo facevano tutti" oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato".
- Distorsione delle conseguenze: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza non viene manifestata.
- Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossarla all'altro "ha iniziato lui" "è lei che si è spogliata" ecc.

Rientrano nel CYBERBULLISMO:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale



*Scuola Secondaria di primo grado Don Milani*

## **I RUOLI**

Bullo/ cyberbullo: soggetto che mette in atto un comportamento aggressivo

Vittima: soggetto perseguitato dal bullo /cyberbullo

Spettatore: soggetto che evita il coinvolgimento diretto e indiretto pur assistendo ad episodi di bullismo o cyberbullismo

## Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori.

| Conseguenze a breve e a lungo termine sulla vittima   |  |
|---|--|
| BULLISMO  | CYBERBULLISMO  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• difficoltà scolastiche e relazionali non presenti in precedenza</li> <li>• problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi</li> <li>• comportamenti autolesionistici</li> <li>• pensieri suicidi</li> <li>• suicidio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• allontanamento dalla relazione coi pari</li> <li>• diminuzione del rendimento scolastico</li> <li>• disturbi d'ansia e depressivi</li> <li>• bassa autostima e senso di colpa</li> <li>• pensieri suicidi</li> <li>• suicidio.</li> </ul> |

Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.

| Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo   |   |
|---|---|
| BULLISMO  | CYBERBULLISMO   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• esternalizzazione di condotte non adatte come aggressività, oppositività, antisocialità</li> <li>• violazione delle norme sociali</li> <li>• discontrollo emotivo</li> <li>• disturbi psicotici</li> <li>• problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo affettivo</li> <li>• depressione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• scarsa empatia</li> <li>• comportamenti aggressivi e criminali</li> <li>• abuso di alcool e droghe</li> <li>• dipendenza dalla tecnologia</li> </ul> |

| Conseguenze a breve e a lungo termine sugli spettatori  |               |
|---|---------------|
| BULLISMO  | CYBERBULLISMO |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• percezione di un contesto insicuro, non protetto</li> <li>• ansia sociale</li> <li>• allontanamento sociale</li> <li>• rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia</li> <li>• tendenza a negare o a sminuire il problema</li> <li>• indifferenza nei confronti delle vittime.</li> </ul> |               |

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

I riferimenti normativi del presente protocollo sono i seguenti:

- Articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al cyberbullismo (Ottobre 2017);
- Legge 20 agosto 2019, n.92 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica"
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole,
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 23), ed in particolare il riferimento a condotte di bullismo e di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti
- Linee di Orientamento MIUR 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo in continuità con le precedenti "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo" del 2017 e del 2015.

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Tale Legge riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni a carattere formativo-educativo. Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue

manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

· Oscureamento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori, o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se il soggetto responsabile non vi provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

· Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

### Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

### Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.


### Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

### Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

La Legge 71/2017 introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da parte del Questore: il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche. Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore; se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.



*Scuola Secondaria di primo grado Don Milani*

#### **4. CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO**

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti.

Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA. Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, la nostra Istituzione Scolastica opererà su due livelli:

- 1) la prevenzione
- 2) l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo

## LA PREVENZIONE



*Scuola Secondaria di primo grado Don Milani*

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa dunque investire sui giovani come cittadini. Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente dalla quantità di fattori temperamentali e familiari che favoriscono l'insorgere di comportamenti aggressivi. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolare modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio.

Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

### LIVELLO SCUOLA:

1) Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordina le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni presenti sul territorio.

2) Apertura sulla home page del sito dell'Istituto di una sezione specifica destinata alla raccolta di materiali utili sul fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alla diffusione delle iniziative intraprese dall'Istituto.

- 3) Creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- 4) Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- 5) Attività formative rivolte ai docenti.
- 6) Coinvolgimento delle famiglie nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi.
- 7) Collaborazione con le Forze dell'Ordine.
- 8) Incontri con gli alunni, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- 9) Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.
- 10) Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.

Inoltre, rientra in un approccio istituzionale di politica scolastica l'implementazione di uno sportello d'ascolto, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con lo psicologo che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

#### LIVELLO CLASSE:

- 1) sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- 2) Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- 3) Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva attraverso specifici interventi basati sulla Peer Education.
- 4) Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- 5) Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola (progetti).
- 6) Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute.



Scuola Primaria Medaglie d'Oro



*Scuola Secondaria di primo grado Don Milani*

# PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura da seguire una volta che è avvenuto un presunto caso di bullismo e vittimizzazione prevede 4 fasi fondamentali:

- prima segnalazione;
- valutazione approfondita;
- scelta dell'intervento e gestione del caso;
- monitoraggio.



## 1. PRIMA SEGNALAZIONE

La **prima segnalazione** ha lo scopo di attivare un processo di attenzione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo. Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo ha il significato di prendere in carico una situazione che necessita di approfondimenti e di escludere che un caso di sofferenza non venga considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante. La prima segnalazione sarà raccolta nella scheda di prima segnalazione.

| CHI FA LA PRIMA SEGNALAZIONE   | CHI LA PUO' ACCOGLIERE                             | QUALE MODELLO USARE  | A CHI VA RIPORTATA  |
|--|--|--|---|
| <b>La può fare chiunque.</b><br>(Vittima; genitore; testimoni; docenti; personale ATA) | Dirigente Scolastico;<br>Docenti;<br>Personale ATA | <b>Scheda di prima segnalazione</b><br>reperibile in segreteria. | Al referente bullismo o al coordinatore/team docenti della classe frequentata dalla presunta vittima tramite e-mail o brevi manu. |

## 2. VALUTAZIONE APPROFONDATA

La **valutazione approfondita**, attraverso colloqui effettuati con gli attori principali, ha lo scopo di valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti al fine di poter definire un intervento.

Si occuperà di questa fase un gruppo di docenti divisi per ordine scolastico e precisamente:

- alla Scuola primaria: il referente bullismo, il collaboratore del Dirigente per ordine di scuola, l'insegnante prevalente della classe, un membro della commissione bullismo della Scuola Primaria.
- alla Scuola Secondaria: il referente bullismo, il coordinatore di classe, il collaboratore del Dirigente.

Le informazioni sull'accaduto saranno raccolte utilizzando una scheda di valutazione approfondita per valutare se si è di fronte ad un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità.

| CHI SI OCCUPA DELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA  | QUALE MODELLO USARE   | QUANDO  |
|---|---|---|
| Scuola primaria:<br>• Referente bullismo +<br>insegnante prevalente +<br>insegnante di scuola primaria<br>facente parte del team bullismo +<br>collaboratore del Dirigente.<br>Scuola secondaria:<br>• Referente bullismo +<br>Coordinatore di Classe +<br>collaboratore del Dirigente. | <b>Scheda di valutazione approfondita</b> allegata in calce al presente protocollo. | - Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione |

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi ed è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un' oggettiva raccolta di informazioni.

Nella scheda di valutazione approfondita saranno raccolti, CON DISCREZIONE, i seguenti dati:

- informazioni sull'accaduto
- tipologia e gravità dei fatti
- informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo
- livello di sofferenza della vittima
- caratteristiche di rischio del bullo

Tutto il Consiglio di Classe/Team Docenti costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata.

### 3. SCELTA DELL'INTERVENTO E DELLA GESTIONE DEL CASO

Gli scopi di questa fase sono quelli di interrompere/alleviare la sofferenza della vittima, di responsabilizzare il bullo, di mostrare a tutti gli studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati all'interno della scuola.

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare:

| <b>LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE</b>   | <b>LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</b>  | <b>LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE</b>   |
|--|---|---|
| <b>Codice verde</b>  | <b>Codice giallo</b>  | <b>Codice Rosso</b>   |
| Situazione da monitorare con interventi di prevenzione e formazione nelle classi da parte del personale docente e/o esperti esterni. | Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati | Intervento di emergenza con supporto della rete (es. attivazione, in accordo con la famiglia, di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici) |

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE VERDE)** significa che le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata. In questo caso sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe al fine di attivare risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE GIALLO)** significa che le prepotenze sono ripetute nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente. Si rende indispensabile un intervento tempestivo e specificamente mirato ad alleviare la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri soggetti coinvolti.

Quando la valutazione approfondita evidenzia un **“livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” (CODICE ROSSO)** significa che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

Una volta stabilito il livello di priorità dell'intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza) lo stesso gruppo di lavoro individuato per la valutazione approfondita e i membri del team antibullismo docenti della scuola primaria o secondaria, in coordinamento con il Dirigente Scolastico, valuteranno quale o quali degli interventi mettere in atto. I possibili interventi riguardano:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale;
- gestione della relazione
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

### 3.1 APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE

L'approccio educativo con la classe, svolto dagli insegnanti del Consiglio di Classe/ team docenti, può avere uno o entrambi i seguenti obiettivi:

- affrontare direttamente l'accaduto con la classe;
- sensibilizzare la classe rispetto al fenomeno generale.

Per aumentare la consapevolezza relativa ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alle emozioni implicate e all'importanza del ruolo degli spettatori passivi, si possono analizzare insieme ai ragazzi alcuni stimoli di approfondimento di tipo letterario o video oppure si possono utilizzare tecniche di rielaborazione come il *brainstorming* o il *role playing*.

Il Team Antibullismo aiuta gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento.

L'**approccio educativo con la classe** è raccomandabile quando:

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- la valutazione approfondita ha evidenziato un **livello di rischio** oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

### 3.2 INTERVENTO INDIVIDUALE CON IL BULLO E CON LA VITTIMA

L'**intervento individuale** prevede la gestione del caso di bullismo o cyberbullismo coinvolgendo direttamente il bullo e la vittima. Soppesando attentamente le risorse a disposizione e le caratteristiche della situazione il Team antibullismo può usare i seguenti strumenti:

| con il BULLO   | con la VITTIMA   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- colloquio di responsabilizzazione;</li> <li>- intervento psico-educativo (con lo psicologo);</li> <li>- sanzioni disciplinari.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- colloquio di supporto;</li> <li>- intervento psico-educativo (con lo psicologo).</li> </ul> |

Con gli studenti che hanno agito un comportamento prepotente l'**intervento individuale** ha la funzione di dare un supporto per:

- preoccuparsi per le conseguenze delle proprie azioni;
- rispettare i diritti dell'altro;
- controllare la propria rabbia ed impulsività;
- potenziare le competenze emotive e abilità empatiche;
- trovare modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari ed affermarsi nel gruppo.

Con gli studenti che hanno subito un comportamento prepotente l'intervento individuale ha la funzione di dare un supporto per:

- essere più assertivi;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- dar fiducia che il bullismo possa essere risolto.

L'**intervento individuale** è raccomandabile quando la **valutazione approfondita** fatta dal Team Antibullismo evidenzia un "**livello sistematico** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" o un "**livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione".

### 3.3 GESTIONE DELLA RELAZIONE

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. Tale intervento verrà svolto dallo psicologo della scuola.

### 3.4 COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

L'articolo 5 della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recita: "1. *Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo*". Dunque, quando la **valutazione approfondita** del Team per le emergenze abbia evidenziato in maniera inequivocabile un **livello sistematico** oppure un **livello di urgenza** di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione, il dirigente deve necessariamente e tempestivamente attivare un coinvolgimento della famiglia. A seconda del caso specifico la famiglia può essere coinvolta a livello informativo sia perché è fonte di informazione rispetto all'accaduto, sia per essere informata dei fatti di cui potrebbe non essere a conoscenza. Un altro livello di coinvolgimento consiste poi nel rendere la famiglia parte del processo di risoluzione della situazione e di gestione del caso. Il Team può chiedere alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare o di monitorare i cambiamenti nel tempo per valutare l'efficacia dell'intervento.

### 3.5 SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento

specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la **valutazione approfondita** ha evidenziato un **livello di urgenza**);
- la sofferenza della vittima è molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli.

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che vanno segnalati alle autorità competenti. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: molestia (art.660 cp), diffamazione (art.595 cp), minaccia (art.612 cp), estorsione (art.629 cp), percosse (art.581 cp) e/o lesioni (art.582 cp), istigazione al suicidio (art.580 cp), violenza sessuale di gruppo (art.609 cp), detenzione di materiale pornografico (art.600 quater cp), atti persecutori (art.612 bis cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

In sintesi il percorso da seguire nel caso si evidenzi un caso di bullismo o cyberbullismo:

|   |  |
|---|--|
| IL LIVELLO <b>SISTEMATICO</b><br>E<br>DI <b>URGENZA</b> DI<br>BULLISMO<br>VITTIMIZZAZIONE<br>PREVEDE: | 1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore/insegnante prevalente (convocazione scritta o telefonica)   |
|   | 2. Comunicazione ai genitori del bullo / cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente. I colloqui saranno gestiti dal Dirigente o da un suo collaboratore, dal referente antibullismo e dal coordinatore di classe/insegnante prevalente.   |
|   | 3. Convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività di rieducative; sospensione senza obbligo di frequenza; svolgimento, da parte del bullo, di azioni riparative (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia) |
|   | 4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)   |
|   | 5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune   |

Il Progetto Generazioni Connesse – Safe Internet Center Italy, coordinato dal MIUR, promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani e mette a disposizione (vedi [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it)) due servizi utili per **insegnanti**, **genitori**, **ragazzi** e **bambini**: il servizio **HELP LINE** e il servizio **HOT LINE**.

**HELP LINE:** la linea di ascolto **1.96.96** e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

**HOT LINE:** Il servizio hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro e "STOP-IT" di Save the Children.

Si ricorda inoltre che:

In base alla Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori, o esercenti la responsabilità sul minore, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se il soggetto responsabile non vi provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

## 4. MONITORAGGIO

Ultima fase della procedura è il **monitoraggio** per supervisionare la gestione del caso e valutare l'efficacia dell'intervento sia a breve che a lungo termine.

È necessario prevedere momenti di *follow up* con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui di *follow up* con la vittima, con il bullo, con i famigliari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo si usa il modulo di monitoraggio.

| SCOPO   | CONTENUTO                                     | CHI  | QUANDO  |
|---|---|--|---|
| Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. | Informazioni sull'evoluzione della situazione | I docenti del consiglio di classe/team docenti | Dopo gli interventi: monitoraggio a breve termine (dopo una settimana) e a lungo termine (dopo un mese) |

Le schede di prima segnalazione, di valutazione e modulo di monitoraggio saranno conservati in segreteria nel fascicolo personale degli alunni coinvolti.

# INSIEME SI È PIÙ FORTE



Scuola Secondaria di primo grado Don Milani